PROROGA DEGLI INCARICHI ANNUALI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE E DELLE NOMINE DEGLI ESPERTI NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA

Art. 4

Nomina in ruolo degli insegnanti di educazione tecnica

Le nomine dei vincitori dei concorsi, per titoli ed esami, a cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili, in via di espletamento, nonche' le nomine dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative ai predetti insegnamenti compilate ai sensi del settimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposte, anche in soprannumero, previa unificazione delle graduatorie attualmente distinte per gli insegnamenti di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili. L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media e' impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella scuola. I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralita' di interventi, tenendo conto delle attivita' e degli interessi degli allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non piu' di quindici alunni. La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica e' effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti ai sensi dei precedenti commi. Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-80, purche' vi siano, nell'ambito delle singole province, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite della consistenza organica di cui al comma seguente. L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non puo' comunque superare, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80, in ciascuna provincia, la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata al 31 marzo 1978. E' escluso in ogni caso il ricorso a nuovi incarichi.

Versione in vigore dal 13 novembre 1979, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media

Estremi	Decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-degli-incarichi-annuali-del-personale-docente-e-non-docente-e-1979/art-4-nomina-in-ruolo-degli-insegnanti-di-educazione-tecnica/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it